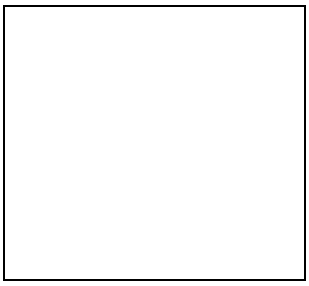
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28406 Anno 2026
Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 04/11/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35405/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

-ricorrente-

contro

LIPORI MARCO, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Matteo per procura speciale in calce al controricorso;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6758 del 2018, depositata il 3 ottobre 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte del contribuente Marco Lipori della comunicazione di presa in carico dell'Agenzia delle entrate Riscossione che lo informava dell'avvio dell'attività di riscossione in relazione all'avviso di accertamento n. TK 501R405741/2014, notificato il 27.12.2014 e asseritamente divenuto definitivo per mancata impugnazione, con cui l'ufficio aveva recuperato a tassazione come reddito di impresa la plusvalenza da cessione di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, pari ad euro 137.261,63, non dichiarata.

2. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento eseguita, nonostante l'irreperibilità del destinatario, senza procedere all'affissione alla porta dell'abitazione del plico in busta chiusa e la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione in mancanza dell'allegazione all'atto impositivo dei documenti richiamati.

3. La CTR del Lazio, adita in appello dall'Agenzia delle entrate, aveva rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi e il contribuente si è difeso depositando il controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 comma 1 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, ritualmente perfezionatasi con il compimento delle formalità previste dall'art. 60 comma 1 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario all'indirizzo di residenza, dando rilievo ad una formalità ultronea, eseguita dal messo notificatore con l'invio allo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stesso indirizzo della raccomandata informativa, prevista dall'art. 140 c.p.c. nelle ipotesi di irreperibilità relativa.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, ai sensi dell'art. 366 comma 1 n. 4 e n. 6 c.p.c.

1.2. La norma richiamata impone al ricorrente di esporre in modo chiaro e sintetico i motivi per cui richiede la cassazione della sentenza impugnata, indicando per ciascuno di essi gli atti processuali e i documenti su cui si fonda e illustrandone il contenuto rilevante, in modo tale da consentire alla Corte, che non è tenuta a ricercare gli atti o i documenti nel fascicolo, di verificare sulla base della sola lettura del ricorso, se quanto affermato trovi effettivo riscontro (Cass. n. 24340 del 2018).

1.3. In particolare, nel ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notificazione da parte dell'amministrazione finanziaria degli atti impositivi o esattivi, ai fini dell'osservanza del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire alla Corte la verifica della rilevanza e decisività della censura sulla base della sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne (Cass. n. 31038 del 2018; Cass. n. 5185 del 2017; Cass. n. 17424 del 2005). E la riproduzione completa e leggibile nel ricorso per cassazione della documentazione relativa al procedimento notificatorio si rende necessaria quando il suo esame è indispensabile a comprendere i presupposti fattuali e la decisività del motivo. (Cass. n. 6288 del 2025).

1.4. Nel caso di specie, la censura si incentra sull'erronea qualificazione giuridica da parte della CTR dell'attività notificatoria compiuta dal messo notificatore che avrebbe ibridato le diverse formalità di notificazione previste per i destinatari irreperibili all'indirizzo di residenza in modo assoluto o relativo. La ricorrente, tuttavia, nel riportare in ricorso il contenuto dei documenti relativi alla notificazione, ha inserito una fotocopia della relata di notifica completamente illeggibile proprio nella parte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

manoscritta destinata alle annotazioni del messo notificatore in ordine alla situazione rinvenuta all'indirizzo dell'abitazione del destinatario e all'attività di ricerca eventualmente compiuta.

La circostanza non consente di verificare, sulla base della sola lettura del ricorso, la rilevanza della censura né di risolvere la questione della qualificazione giuridica dell'attività notificatoria compiuta dal messo e tradisce la violazione dei principi di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione richiamati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 212 del 2000 per aver la CTR erroneamente ritenuto il difetto di motivazione dell'atto impositivo in quanto genericamente riferita a "*indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell'informazione specializzati nel settore, nonché ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici*" non documentate mentre la motivazione dell'avviso di accertamento si fondava su documentazione e studi ben noti alla categoria dei tassisti.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La giurisprudenza della Corte, sulla questione della violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, ha da tempo enunciato il principio secondo cui « Nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

gli elementi della motivazione del provvedimento.» (Cass. n. 25946 del 2015).

2.3. Pertanto, «Ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, è invalido, per violazione dell'obbligo di motivazione, l'avviso di accertamento relativo all'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ad "indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell'informazione specializzati nel settore, nonché ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici", senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati, trattandosi di una generica indicazione, che preclude al contribuente di potersene avvalere ai fini difensivi ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di esaminare il merito della pretesa fiscale.» (Cass. n. 25946 del 2015; Cass. 8770 del 2017; Cass. n. 4396 del 2018).

2.4. La CTR non si è affatto discostata dai principi richiamati laddove ha ritenuto la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione "*atteso che l'Ufficio nella sua motivazione si è limitato ad operare un testuale richiamo a " indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell'informazione specializzati nel settore, nonché ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici". Riferimenti che, privi di idonei sostegni documentali, restano caratterizzati da eccessiva genericità tale da non consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa impositiva.*" E la notorietà degli studi presso la categoria dei tassisti dedotta dalla ricorrente non vale a superare il rilievo della genericità del richiamo, che non consente di individuare le specifiche fonti utilizzate per determinare in concreto la plusvalenza accertata.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Poiché risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'articolo 13 comma 1 *quater* del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate a corrispondere a Marco Lipori le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5600 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generali e oneri di legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026.

Il Presidente

Gian Paolo Macagno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale